

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 OTT. 2000

=====

ADDI' **17 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 2120

OGGETTO: ~~.....~~ ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE
PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE (RMN) - PRESIDIO AMBULATORIALE "LINEA MEDICA"
TOR LUPARA DI MENTANA - ASL RMG



1

OGGETTO: Accredimento provvisorio delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) - Presidio Ambulatoriale "Linea Medica" - TOR LUPARA di MENTANA - ASL RM G

PREMESSO

che:

- con nota prot. n. 1054/57/4 del 28 aprile 1998 il Settore Programmazione sanitaria, in merito all'accredimento provvisorio di cui all'oggetto, riteneva di non esprimere parere favorevole sulle proposte intervenute successivamente alla formulazione del piano attualmente in applicazione;

- che con successiva nota prot. n. 2106/57/4 del 29 luglio 1998 redatta dalla stessa struttura si ravvisava "la necessità di riconsiderare il parere negativo formulato con la nota n. 21204/55 del 12.12.1997. Pertanto, al fine di evitare ulteriori disagi agli utenti che gravitano nell'ampio territorio, si esprime parere favorevole all'installazione dell'apparecchiatura di che trattasi.";

- che, nelle more dell'acquisizione della documentazione necessaria è intervenuta la D.G.R. n. 5550 del 23 novembre 1999, concernente "Aggiornamento dei soggetti erogatori abilitati ad erogare prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini - RMN in regime di accredimento provvisorio", senza tener conto della struttura in oggetto;

- che la situazione della struttura interessata, pertanto, è del tutto peculiare non essendoci, allo stato degli atti, altre fattispecie analoghe, vale a dire in possesso di parere favorevole del settore competente poi non accreditate;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche della Sanità;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal legislatore con il D.lgs. 19.06.1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del S.S.N., che hanno introdotto una nuova normativa in ordine all'assistenza specialistica ambulatoriale, al ruolo dei cittadini e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, quale:

- il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori del S.S.N. basato su tariffe predeterminate per prestazione;
 - l'abolizione dell'istituto del convenzionamento;
- 1

- l'erogazione ai cittadini residenti da parte dell'Azienda Usi delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza, secondo gli indirizzi di programmazione e le disposizioni regionali, mediante appositi rapporti con i soggetti erogatori pubblici e privati, "fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate";

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTO il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, concernente "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e la successiva Direttiva EURATOM 97/43 riguardante "Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche che abroga la direttiva 84/466 EURATOM";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 416 del 21 luglio 1995;

VISTO l'art. 2, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO l'art. 1, commi 5, 19, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare:

- il comma 8 che, confermando le precedenti disposizioni normative su richiamate, ha stabilito che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi sostenibili con il Fondo sanitario nazionale e i preventivi annuali di prestazioni;
- il comma 9 concernente l'uso corretto delle risorse promuovendo attività di controllo e vigilanza con raccolta e analisi sistematica di dati concernenti le attività ospedaliere e le altre attività relative agli altri livelli di assistenza;

VISTO il Decreto 22 luglio 1996 concernente le "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe;

VISTI i Decreti attuativi del citato D.lgs. 230/95, in particolare:

- l'art. 110 concernente titoli e qualificazione professionali:
 - + D.M. 21 febbraio 1997 (G.U. n. 74 del 29.03.1997), "Titoli di studio e qualificazioni professionali per l'esercizio della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista";
 - + D.M. 21 febbraio 1997 (G.U. n. 74 del 29.03.1997) "Linee guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico compresa quella in campo odontoiatrico";



efotB
D.

Deu

L

Qu

2

- l'art. 111 concernente criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medico:
 - + D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.03.1997) "Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell'art. 11, comma 10";
 - + D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.03.1997) "Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 11, comma 11";
- l'art. 112 concernente criteri di accettabilità delle apparecchiature:
 - + D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.03.1997) "Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature ad uso medico odontoiatrico nonché quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3";
- l'art. 113 concernente Controllo di Qualità:
 - + D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.03.1997) "Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare ai sensi dell'art. 113, comma 2";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (G.U. del 20.02.1997, suppl. to n. 37) "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE, concernente i dispositivi medici" e le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.lgs. 25 febbraio 1998, n. 95;

VISTA la propria deliberazione 11 marzo 1997, n. 1165 che ha fissato disposizioni transitorie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica da parte di soggetti erogatori pubblici e privati in regime di accreditamento provvisorio con pagamento a prestazione e libera scelta del cittadino, disposizioni che si intendono interamente richiamate;

VISTA la successiva deliberazione n. 2611 del 6.05.1997 relativa alla progettazione e sperimentazione del Sistema Informativo dell'Assistenza Specialistica (SIAS) e successive linee operative per l'attivazione del SIAS, definite con la circolare del 30 maggio 1997 e successive integrazioni;


RILEVATO che con la deliberazione del 30 dicembre 1997, n. 9376, si è:

- approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell'ambito del S.S.R. e relative tariffe, modificate con successivi provvedimenti per la parte riguardante le prestazioni di cui all'allegato 5/B, rispettivamente con la deliberazione n. 291 del 11.02.1998 e n. 1059 del 25.03.1998;
- prevista l'introduzione di disposizioni che intendano

fotB

Net

S



Cun

- a) definire i soggetti o le classi di soggetti abilitati all'effettuazione di specifiche prestazioni;
- b) associare l'erogabilità al caso clinico concreto valutando l'appropriatezza dell'uso delle specifiche prestazioni rispetto alla gamma di altre risorse diagnostico-terapeutiche nei casi che se ne possano trarre effettivi benefici anche al fine di garantire la disponibilità di prestazioni ad alto costo in un contesto di risorse finanziarie limitate;

VISTA l'autorizzazione del 24.02.2000 rilasciata dal Sindaco del Comune di Mentana, con la quale si pone in esercizio un Ambulatorio di Sezione di Diagnostica per Immagini di RMN presso i locali siti in Tor Lupara di Mentana -Via Ugo Foscolo, 14 ;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la propria deliberazione del 7 marzo 2000, n. 712, ha definito il "Sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per il 2000" e con successiva deliberazione del 25 luglio 2000, n. 1735 ha apportato alcune modifiche alla stessa;

VISTA la richiesta di accreditamento presentata dal Presidente della LINEA MEDICA S.r.l. in data 21.01.2000;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1424 del 25.07.00 il Commissario Straordinario dell'Azienda USL RM/G territorialmente competente ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO poichè l'Ambulatorio "Linea Medica" rappresenta l'unico presidio privato sito sull'area Mentana-Monterotondo in grado di fornire prestazioni di gruppo A - fascia C - in quanto gli interventi di installazione di apparecchiature di RMN sono in fase di definizione presso l'Ospedale di Tivoli;

CONSIDERATO altresì che l'installazione e l'uso di una apparecchiatura di RMN di 0.3 Tesla non necessita di preventiva autorizzazione regionale;

TENUTO CONTO che la Direzione Tecnica Sanitaria è affidata al Dr. Andrea Martella - Specialista in Radiodiagnostica;

CONSIDERATO che, su richiesta presentata da una nuova struttura, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività e della qualità dei suoi risultati e che l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso;

RILEVATA la necessità:

- di determinare la durata dell'accREDITAMENTO provvisorio per un semestre, a decorrere dai provvedimenti che saranno adottati dall'Azienda USL RM/G, fatta salva la possibilità di proroga fino all'entrata in vigore dell'accREDITAMENTO istituzionale, secondo le modalità e i criteri individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale n.1165/1997;

- di consentire l'integrazione temporanea del Presidio Ambulatoriale "Linea Medica" di Tor Lupara di Mentana - Via Ugo Foscolo,14 - per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) nell'elenco dei

Lu *4*



4

soggetti erogatori, pubblici e privati nell'ambito di competenza della ASL RM/G, nei limiti delle risorse finanziarie stanziata per la branca per l'anno 2000 nella D.G.R. n. 712 del 7.03.00 così come modificata dalla D.G.R. n. 1735 del 25.07.00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità,

DELIBERA

- di accogliere, secondo le motivazioni indicate in premessa, la richiesta del Presidente della "Linea Medica " S.r.l. per l'accREDITAMENTO del Presidio Ambulatoriale "Linea Medica" S.r.l. di Tor Lupara di Mentana - Via Ugo Foscolo, 14 - per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), nell'ambito della competenza della ASL RM/G, come nuova struttura, che viene inserita nell'elenco dei soggetti erogatori, in via provvisoria per un periodo di un semestre, tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e alla qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso;

- di autorizzare l'Azienda USL Roma G ad adottare i provvedimenti necessari all'inserimento temporaneo negli elenchi dei soggetti provvisoriamente accREDITATI secondo le modalità e procedure di cui alla deliberazione n. 1165/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

19 OTT. 2000

